1. PROCEDIMENTO OCC

Trattasi di una procedura semplificata rispetto alla disciplina della Liquidazione Giudiziale.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – La domanda va presentata con ricorso al Tribunale competente costituito nel circondario del Tribunale in cui il debitore ha il centro dei propri interessi principali.

NB! Per la domanda non serve il patrocinio del legale, mentre la tutela del debitore si realizza grazie all'assistenza necessaria dell'OCC, in persona del gestore della Crisi (Vedi allegato)

RIFLESSIONI: L'osservazione di cui sopra risulta essere un assoluta novità, per la quale si dovranno risolvere alcune problematiche procedurali; problematiche la cui risoluzione, in attesa di una prassi consolidata, sarà lasciata all'iniziativa delle singole cancellerie dei vari Tribunali italiani.



ILCASO.it

TRIBUNALE di GROSSETO

Il Giudice, dott.ssa Claudia Frozini...

letto il rientso contenente "proposta di piano del consumatore per la compusizione della crisi da sovraindebitamento si sensi dell'art. 7, I co., L. 3/2012";

cosminati gli atti del procedimento;

rilevato che il ricorso è datato 13.09.002, è stato depositato in cancelleria Il 14.09.2022 e assegnato allo scrivente il 15.09.2022;

considerato che il 15.07.2002 è entrato in vigore il c.d. codice della crisi di impresa a dell'Insolvenza (d'oru in poi CC.H.), ove si legge (art. 390) che le dominide di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovrandebitamento depositate entro il 15.07.2002 auno definite secondo le disposizioni della legge 3/2013, analogamente a quanto previsto per la procedure concerniali incardinate entro la data di estrata is vigore del CC.H., che continuano ad essere disciplinate della legge (allimentare (RD 267/1942);

ritenuto che per deposito della domanda deve farsi riferimento al deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale, son potendosi intendere tale dizione sonse mera presentazione della richiesta all'OCC, atteso che solo il deposito presso la cancelleria del Tribunale determina la pendenza della procedura, mentre la mera richiesta all'OCC non sempre è suscettibile di sfociare nel procedimento giorisdizionale previsto dagli ant. 68 e seguenti CC.II.;

rilevate, pertante, che al caso di specie deve applicarei ruzione semporis la disciplina del CC.II., in quanto il deposito dei ricorso contenente la proposta è avvenuto il 14.09.2022; considerato, inoltre, rhe l'art. 68 CC.II. prescrive che "la domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondurio dei tribunale competente ai sensi dell'art. 22, comme 2":

riteranto che tale norma segni una differenza sostanziale con la disciplina previgente, che consentiva la presentazione della proposta al consumatore e quindi anche al suo avvocato munito di procura;

considerato che il CC.II. non specifica la conseguenza processuale nell'ipotesi in cui la domanda senga presentato da un soggetto diverso dall'OCC;

riferente, tuttavia, che detta conseguenza non posso che essere la declaratoria di inamenissibilità del ricerso, atteso che la norma definisce chiaramente l'unico soggetto legittimato al deposito della proposta ed è principio generale che la presentazione di una domunda giudiziale da parte di un soggetto privo di legittimazione conduca alla declaratoria di inameniasfattità;

ILCASO.it

considerate che l'opzione di ritenere sanato il vizio ove alla domanda sia allegata la relazione particolareggiata proposta dell'OCC si risolvorobbe di fatta in un'interpretario abrogane dell'art. 68, comma I, CC.II., in quanto la relazione particolareggiata dell'OCC è prevista e disciplinata dal comma II dell'art. 68 CC.II.;

ritenato, pertanto, che tra più interpretazioni deve privilegiarsi quella idonea a dare una qualche portata applicativa alla norma rispetto a quella che si risolve in un'interpretazio abrogare, essendo quest'ultima preclusa dai principio di conservazione degli atti normativi;

considerato, infine, che l'art. 68, comma I, CC II, si premura di prevedere una modalità alternativa di deposito della domanda – tramite un professionista o una società di professionisti aventi i requisiti di cui all'art. 358 CC.II, e nominati dal presidente del Tribunale – nella sola ipotesi in cui nel circondario del Tribunale non sia costituito un OCC, ribadendo in tal modo che la proposta non può in alcun caso essere presentata direttamente dal consumatore o dal suo legale;

ritenuto che la ratio della norma sembra essere quella di richiedere un preventivo vaglio sulla proposta da parte di un Organismo di Composizione della Crisi territorialmenta competente;

rilevato che, nel caso di specie, la domanda è stata presentata dal procuratore del consumetore, avv. Anna Valo, e non dall'OCC;

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità del piano del consumatore proposto nell'interesse di con ricorso depositato il 14.09.2022 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Grosseto 19.09, 2022

Il Giudice Claudia Frosini